

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 13

Piano territoriale regionale. (GU n. 16 del 18-4-2009)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 bis del 10 novembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del Piano Territoriale Regionale

1. In attuazione della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, art. 13, e' approvato il Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR, costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione;
- b) documento di piano;
- c) linee guida per il paesaggio in Campania;
- d) cartografia di piano.

2. La relazione descrive l'architettura del PTR, le procedure tecnico-amministrative, le metodologie, le azioni, le fasi e i contenuti della pianificazione territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 13.

3. Il documento di piano e' articolato in cinque quadri territoriali di riferimento:

- a) primo quadro: rete ecologica, rete del rischio ambientale e rete delle interconnessioni;
- b) secondo quadro: ambienti insediativi;
- c) terzo quadro: sistemi territoriali di sviluppo;
- d) quarto quadro: campi territoriali complessi;
- e) quinto quadro: intese e cooperazione istituzionale, copianificazione.

4. Il documento di piano definisce e specifica, in conformita' alla legge regionale n. 16/2004, art. 13, i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale regionale e costituisce il quadro territoriale di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale e la pianificazione urbanistica comunale nonche' dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 14.

5. Le linee guida per il paesaggio:

a) costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;

b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salva-guardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrita' fisica e dell'identita' culturale del territorio, come indicato dalla legge regionale n. 16/2004, art. 2, comma 1, lettera c);

c) definiscono, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, art. 13, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;

d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto e' cogente ai soli fini paesaggistici

per la verifica di compatibilita' dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 14, da parte dei rispettivi organi competenti, nonche' per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n. 16/2004, art. 47.

6. La cartografia di piano:

a) costituisce indirizzo e criterio metodologico per la pianificazione territoriale e urbanistica;

b) comprende la carta dei paesaggi della Campania che rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la valutazione ambientale strategica dei PTCP e dei PUC, nonche' per la redazione dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 14, e ne costituisce la base strutturale.

7. La carta dei paesaggi di cui al comma 6, lettera b), definisce lo statuto del territorio regionale inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agro-forestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-percettive, nonche' delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identita' dei luoghi.

Art. 2.

Contenuti del Piano Territoriale Regionale

1. Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed e' assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socio-economica regionale nonche' per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.

2. Il PTR fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 18, commi 7 e 9, al fine di consentire alle Province di promuovere, secondo le modalita' stabilite dall'art. 20, comma 1, della stessa legge, le intese con amministrazioni pubbliche ed organi competenti.

3. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

Art. 3.

Procedimento di pianificazione paesaggistica

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 144, al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione al procedimento, disciplina l'attivita' di pianificazione paesaggistica cosi' articolata:

a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui all'art. 1, comma 6, lettera b);

b) linee guida per il paesaggio in Campania di cui all'art. 1, comma 5, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;

c) piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, art. 135, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attivita' culturali,

approvato dal Consiglio regionale;

d) piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, redatti in coerenza con i documenti di cui all'art. 1, comma 1, e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c).

Art. 4.

Attività di copianificazione

1. La copianificazione è l'attività di concertazione integrata tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 8.

2. La Regione, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dei processi di sviluppo, trasformazione e governo del territorio, attua la cooperazione istituzionale di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 4, anche attraverso le attività di copianificazione, finalizzata all'attuazione delle strategie di scala regionale, di seguito riportate:

a) procedimento di pianificazione paesaggistica;

b) definizione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del PTR, degli indirizzi e degli indici per la distribuzione dei carichi insediativi del dimensionamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

c) definizione delle intese tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica anche al fine della promozione della cooperazione tra gli enti locali di cui alla legge regionale n. 16/2004;

d) definizione delle proposte di aggiornamento della pianificazione territoriale regionale, anche in relazione alla flessibilità della pianificazione sovraordinata di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 11;

e) definizione degli indirizzi di pianificazione dei Campi territoriali complessi definiti al quarto quadro territoriale di riferimento del documento di piano e delle aree di confine interregionali ed interprovinciali nonché promozione di organismi interregionali per l'attuazione di piani e programmi;

f) promozione di organismi interregionali e interprovinciali per l'attuazione di piani e interventi previsti dalla programmazione socio-economica regionale;

g) valutazione delle implicazioni urbanistiche territoriali e ambientali dei grandi progetti previsti dalla programmazione socio-economica regionale, individuati come Campi territoriali complessi;

h) valutazione delle implicazioni urbanistiche e territoriali dei piani strategici delle città capoluogo così come definiti dalla programmazione socio-economica regionale;

i) organizzazione delle conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile previste per la consultazione dei territori compresi nei singoli Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) individuati nel documento di piano;

l) analisi delle implicazioni urbanistiche e territoriali di piani strategici, con riferimento ad ambiti territoriali di coordinamento intercomunale, individuati nella cornice dei sistemi territoriali di sviluppo di cui al terzo quadro territoriale di riferimento del documento di piano, funzionali agli obiettivi operativi della programmazione socio-economica regionale;

m) definizione di modalità e criteri per l'individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la cui descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di verificare e monitorare l'efficacia delle

trasformazioni territoriali e lo stato di attuazione del PTR, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti lo sviluppo socio-economico, la sostenibilit  e la partecipazione, di cui alle disposizioni della legge regionale n. 16/2004, titolo I;

n) definizione degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale con l'individuazione delle aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, art. 142, con particolare riguardo agli usi civici, anche in relazione alla destinazione d'uso ammissibile;

o) aggiornamento degli aspetti strategici dei cinque quadri di riferimento territoriali ai sensi della legge regionale n. 16/2004, art. 16, comma 3;

p) promozione della cooperazione tra enti locali per mezzo di specifiche intese finalizzate alla salvaguardia dei territori aventi valore ambientale e culturale.

Art. 5.

Conferenza permanente di pianificazione

1. Per l'attuazione delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, e' istituita la Conferenza permanente di pianificazione.

2. La Conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale al governo del territorio, e' composta dal Presidente della Commissione consiliare regionale competente, dall'Assessore al bilancio con il compito di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale e dai presidenti delle Province o dagli assessori provinciali da loro delegati, in qualita' di membri permanenti.

3. La Conferenza, convocata dal suo Presidente, e' integrata di volta in volta, con funzioni consultive, per gli aspetti di specifica competenza, dall'Assessore regionale preposto al relativo piano di settore, dai rappresentanti degli enti locali, degli enti e delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti nelle attivita' di copianificazione di cui all'art. 4, comma 2.

4. Le proposte da sottoporre alla Conferenza possono essere formulate anche da uno o piu' Comuni interessati alla definizione dei piani urbanistici generali o attuativi e loro varianti, ovvero dagli enti e organismi di diritto pubblico responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS).

5. La proposta di cui al comma 4, elaborata dal soggetto proponente con il concorso delle attivita' dei laboratori di pianificazione. e' accompagnata da un documento operativo di riferimento contenente:

a) un preliminare di piano, composto da una relazione e da idonea cartografia, esplicativo delle strategie, delle azioni e delle principali scelte operate dal soggetto proponente;

b) una relazione esplicativa dei rapporti intercorrenti tra il preliminare di piano e le strategie definite nei livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata;

c) uno studio degli effetti prodotti e delle azioni di riequilibrio adottate dal preliminare di piano sul contesto urbanistico e sul sistema ambientale di riferimento, redatto anche in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' come integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

6. L'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al comma 4, ai fini delle attivita' di cui all'art. 4, comma 2, e il supporto alla Conferenza sono di competenza del Settore 05 - Area generale di coordinamento 16 della Giunta regionale, competente per la pianificazione territoriale e paesaggistica.

7. La Conferenza si esprime mediante intesa tra la Regione e la Provincia o le Province proponenti. In caso di proposta avanzata dalla Regione, l'intesa e' acquisita con la Provincia o le Province

direttamente interessate.

Art. 6.

Accordo di pianificazione

1. In caso di raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 5, comma 7, si procede all'accordo di pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle previsioni in esso contenute e determina l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale o attuativa e varianti.

2. Per lo svolgimento e le procedure dell'accordo di pianificazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 12.

3. Gli strumenti di pianificazione, approvati con l'accordo di pianificazione, sono ratificati entro trenta giorni, a pena decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione.

Art. 7.

Laboratori di pianificazione partecipata

1. Il laboratorio di pianificazione partecipata e lo strumento operativo per la costruzione del processo di copianificazione.

2. Il laboratorio, sulla base di un patrimonio comune di informazioni, basi concettuali e riferimenti tecnici in considerazione anche di altre esperienze di pianificazione e programmazione negoziata, sviluppa proposte da far confluire nel preliminare di piano contenuto nel documento operativo di riferimento di cui all'art. 5, comma 5.

3. Il laboratorio, aperto alle collettivita' locali, costituisce altresì lo strumento di coinvolgimento delle popolazioni e del partenariato socio-economico nei meccanismi di pianificazione territoriale e urbanistica.

4. Il laboratorio ha sede presso il Comune, i Comuni, l'unione dei Comuni, gli enti e organismi responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i Sistemi Territoriali di Sviluppo o le amministrazioni provinciali proponenti l'accordo di pianificazione di cui all'art. 6.

5. L'attivita' del laboratorio e' supportata dalle strutture tecnico-amministrative degli enti coinvolti e da esperti facilitatori dei processi di partecipazione con riferimento ai modelli di Agenda 21 locale.

6. La Giunta regionale definisce l'attivita', l'articolazione, l'organizzazione ed eventuali forme di sostegno, anche finanziarie, ai laboratori di pianificazione partecipata.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2008 così come di seguito indicato:

a) per le spese di parte corrente, con lo stanziamento di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, a valere sull'Unita' Previsionale di Base (UPB) 6.23.59, mediante prelievo dell'occorrente somma dall'UPB 7.29.65 (fondi speciali per spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008 che si riduce di pari importo;

b) per le spese di investimento, con lo stanziamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa, a valere sull'UPB 6.23.59, mediante prelievo dell'occorrente somma dall'UPB 7.29.224 (fondi speciali per spese di conto capitale) che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 9.
Norme finali e transitorie

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono realizzati su basi cartografiche omogenee fornite dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 17, ovvero realizzate a cura degli enti territoriali sulla base delle specifiche tecniche fornite dal SIT.

2. La cartografia e i dati territoriali relativi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono trasmessi dalle Province, successivamente alla loro approvazione, alla regione Campania, AGC - Governo del territorio, per il completamento del SIT regionale ai sensi della legge regionale n. 16/2004, art. 17.

3. La cartografia di piano di cui all'art. 1, comma 6, e' integrata e modificata con delibera di Giunta regionale, sulla base del recepimento delle trasformazioni fisiche del territorio avvenute nel tempo e degli approfondimenti di scala dovuti alla redazione delle carte dei paesaggi provinciali e comunali.

4. La carta unica del territorio di cui della legge regionale n. 16/2004, art. 17, lettera e) e' costituita dalla pianificazione territoriale e urbanistica comunale e rappresenta il riferimento esclusivo per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformita' urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni e i vincoli sopravvenuti.

5. L'adozione della proposta di PTCP, di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 20, comma 1, avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del PTR. In mancanza si applica quanto disposto dall'art. 39, comma 3, della stessa legge.

6. I Comuni che hanno adottato il PUC prima dell'entrata in vigore del PTCP ne adeguano i contenuti entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del PTCP. In caso di mancato adeguamento del PUC entro detti termini si applica quanto disposto dalla legge regionale n. 16/2004, art. 39, comma 1.

7. Dall'approvazione del piano di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), perdono validita' ed efficacia i Piani Territoriali Paesistici (PTP) vigenti, ivi compreso il PUT di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.

8. Le intese con le amministrazioni pubbliche e organismi competenti di livello regionale, di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 18, commi 8 e 9, sono obbligatorie ai fini dell'approvazione da parte della Regione dei relativi piani di cui all'art. 18, commi 7 e 9 della stessa legge.

9. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, aggiorna, ogni due anni, gli aspetti strategici dei quadri territoriali di riferimento del documento di piano di cui all'art. 1, comma 3, anche al fine di garantire sinergie con la programmazione socio-economica regionale e con le linee strategiche economiche adottate dal DSR e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari, relativamente alla definizione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, dei campi territoriali complessi e di indirizzi attinenti alle intese e cooperazione istituzionale e alla copianificazione di cui, rispettivamente, al terzo, quarto e quinto quadro territoriale di riferimento. L'aggiornamento tiene conto della visione socio-economica nell'ambito del documento di piano e della cartografia.

10. Le varianti e gli aggiornamenti al PTR di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 16, comma 1, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

11. Presso l'AGC - Governo del territorio, e' istituita una struttura di staff per gli adempimenti di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 47, e per la redazione di apposito regolamento al fine della individuazione dei piani e programmi da sottoporre alla

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e degli atti e procedure conseguenziali.

12. E' istituito, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, art. 133, con le finalita' ivi indicate, l'Osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio con funzione di centro cartografico regionale per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 ottobre 2008

BASSOLINO

1 Ndr: L'allegato PTR puo' essere visionato sul portale della Regione Campania.

(Omissis).

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2008, n. 13

**Rettifica del testo della legge regionale n. 13 del 13 ottobre 2008
«Piano territoriale regionale» pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Campania n. 45-bis del 10 novembre 2008.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48-bis
del 1° dicembre 2008)

(Omissis).